



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. **42** DEL **3 APR. 2017**

OGGETTO: DGR 25 novembre 2016, n. 1835 – Allegato A. Titolo V – “Digestato”. Approvazione del modello di “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, per il non utilizzo di materiali autorizzati ai fini della digestione anaerobica”.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Ai fini dell’applicazione, da parte delle Autorità competenti, delle corrette procedure di controllo sulle tipologie di digestato prodotto negli impianti di digestione anaerobica autorizzati, con il presente atto dirigenziale si approva il modello di “Dichiarazione sostitutiva dell’Atto di notorietà, per il non utilizzo di materiali autorizzati ai fini della digestione anaerobica”. Attraverso la presentazione di tale documento, il responsabile dell’impianto dichiara di non impiegare i materiali o le sostanze, per il cui trattamento l’impianto è stato comunque autorizzato, dai quali deriva il digestato qualificato come “agroindustriale”.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, CACCIA E PESCA

PREMESSO che il DM 25 febbraio 2016, n. 5046 ha aggiornato i criteri dettati dal DM 7 aprile 2006 in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti azotati, introducendo nell’ambito di competenza della disciplina il “digestato”, in quanto materiale in grado di apportare fertilità al terreno;

DATO ATTO che, con la DGR n. 1835 del 25 novembre 2016, la disciplina regionale in materia è stata adeguata agli aggiornamenti introdotti con il nuovo DM 25 febbraio 2016;

DATO ATTO, altresì, che il digestato viene definito dalle succitate disposizioni come il materiale derivante dalla digestione anaerobica di matrici e sostanze da soli e/o in miscela tra loro, e che tale sottoprodotto viene distinto, anche al fine dell’utilizzo agronomico, in digestato “agrozootecnico” e “agroindustriale” in ragione delle biomasse trattate nel processo di digestione anaerobica;

ATTESO che il digestato derivante dal processo di digestione anaerobica di matrici autorizzate nell’ambito di quelle individuate dall’articolo 14 dell’allegato A alla DGR n. 1835/2016 (Produzione del digestato), qualora non contenga acque reflue, residui dell’attività agroalimentare, acque di vegetazione e sanse umide dei frantoi oleari o sottoprodotti di origine animale, deve essere classificato come digestato “agrozootecnico”;

CONSIDERATO che per poter effettuare l’utilizzazione agronomica (produzione e spandimento) dei digestati, così come per l’utilizzo degli effluenti di allevamento, è necessaria la presentazione alla Provincia dell’apposita comunicazione, sulla quale sono riportate tutte le informazioni necessarie a dare dimostrazione di un corretto uso dei materiali ai fini della fertilizzazione dei terreni;

ATTESO che la presentazione delle Comunicazioni di utilizzazione agronomica di cui sopra devono essere predisposte tramite software regionale “Applicativo A 58 web – Applicativo Nitrati”, recentemente aggiornato per l’inserimento di tutte le informazioni concernenti il trattamento con digestione anaerobica delle matrici ammesse dalle norme nazionali;

DATO ATTO che la classificazione di digestato in “agrozootecnico” o in “agroindustriale” nella Comunicazione è definita quando negli impianti digestione anaerobica sono effettivamente impiegati nel trattamento i materiali atti a qualificarlo;

CONSIDERATO che le procedure di caratterizzazione e di controllo della qualità delle due diverse tipologie di digestato si differenziano in modo significativo, poiché i materiali e le sostanze da cui origina il digestato “agroindustriale” sono sottoposti a processi di trasformazione che aggravano il ciclo della loro restituzione al terreno della sostanza organica e dei nutrienti;

VISTO il Titolo V – “Digestato” dell’allegato A alla DGR n. 1835/2016, nel quale sono individuati i criteri per la produzione e qualificazione delle diverse due diverse tipologie di digestato, nonché i relativi controlli di qualità da effettuare da parte delle Autorità competenti per il rispetto dei valori limite individuati dall’allegato IX al DM 25.2.2016;

VISTA la direttiva 91/676/CEE, del 12 dicembre 1991, concernente la protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

VISTO il D. Lgs. n. 3 aprile 2006, n. 152, e sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto ministeriale 25 febbraio 2016, n. 5046, che stabilisce i criteri e le norme tecniche generali per la disciplina regionale sull’utilizzazione degli effluenti di allevamento e del digestato, e che sostituisce e abroga il DM 7 aprile 2006;

VISTA la DCR n. 107/2009, “Piano regionale di Tutela delle Acque” della Regione del Veneto;

VISTA la legge regionale n. 33/85 – “Norme per la tutela dell’ambiente”, con particolare riferimento all’articolo 4 – “Competenze della Regione”, all’articolo 5 – “Competenze delle Province” all’articolo 16, e all’articolo 65 quater – “Sanzioni amministrative in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 25 novembre 2016, n. 1835, “Direttiva 91/676/CEE sulla protezione delle acque dall’inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole. Approvazione della documentazione elaborata in esecuzione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica – VAS (Dir. 2001/42/CE), ai sensi della DGR 31 marzo 2009, n. 791 e del “Terzo Programma d’Azione per le Zone Vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto”;

VISTO il DDR n. 31 del 10 marzo 2017, concernente i contenuti di azoto di alcune matrici in ingresso nell’impianto di digestione anaerobica;

DATO ATTO che le disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e degli altri fertilizzanti azotati, contenute nell’allegato A alla DGR n. 1835/2016, sono valide sia per le Zone Vulnerabili ai Nitrati (Terzo Programma d’Azione) che per le Zone Ordinarie (non vulnerabili);

DECRETA

1. di approvare le premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l’**allegato A** al presente atto, modello di dichiarazione sostitutiva dell’Atto di notorietà, destinato a informare le Autorità competenti di non utilizzazione temporanea di determinate matrici nell’ambito di un piano di alimentazione autorizzato di un digestore anaerobico, ai fini dell’applicazione dei controlli corrispondenti alla tipologia di digestato effettivamente prodotto;
3. di stabilire che le dichiarazioni contenute nell’Atto di notorietà di cui al precedente punto 2 devono essere integrate nell’ambito delle informazioni inputate tramite Applicativo A58-web (Applicativo Nitrati), allegando detto documento alla ‘Comunicazione per l’utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e dei digestati’ redatta con le modalità informatiche rese disponibili dalla Regione del Veneto;
4. di dare comunicazione del presente atto alle Strutture regionali o Enti interessi:
 - Unità Organizzativa Sistema informativo sviluppo economico;
 - ARPAV;
 - Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;nonché alle Province del Veneto e alla Città Metropolitana di Venezia;
5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

F. to dott. Andrea Comacchio